



Avvocatura Generale dello Stato

*Direzione Generale per le risorse umane,
per la formazione e affari generali
Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma*

CISL Funzione Pubblica
Via Adelaide Bono Cairoli, 68
00145 Roma
e-mail: fp@cisl.it
pec: fp_cisl@pec.cisl.it

CIDA FUNZIONI CENTRALI
Viale del Policlinico, 129/A
00161 Roma
e-mail: segreteria@cidafunzioncentrali.it
pec: cida_fc@pec.it

FLEPAR
e-mail: flepar@virgilio.it
Pec: flepar@legalmail.it

DIRSTAT – FIALP
Via Ezio, 24
00192 Roma
e-mail: dirstat@dirstat.it
pec: dirstat@legalmail.it

Rappresentanze interne Avvocatura dello Stato
(organizzazioniindacali.dirigenti@avvocaturastato.it)

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM
Via San Martino della Battaglia, 31
00185 Roma
e-mail: segreteria@assomedsivemp.it
pec: segreteria@pec.assomedsivemp.it

UILPA - Unione Italiana lavoratori Pubblica
Amministrazione
Via Emilio Lepido, 46
00175 Roma
e-mail: uilpa@uilpa.it
pec: uilpa.segreteria@pec.it

UNADIS
Via Quintino Sella, 41
00187 Roma
e-mail: unadis2012@gmail.com
pec: unadis@pec.it

Oggetto: Informativa sindacale relativa allo schema di Dpcm recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Si informa che il giorno **30 aprile 2026, alle ore 15,00**, è convocato, in seduta telematica tramite piattaforma Teams, un incontro in merito al Dpcm relativo alle disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'oggetto (v. allegato).

Il Presidente della delegazione
di parte datoriale
Avv. Luigi Simeoli

All. c.s.

**LUIGI
SIMEOLI**

Firmato digitalmente
da LUIGI SIMEOLI
Data: 2026.04.20
12:58:22 +02'00'



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69

- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” ed in particolare l’articolo 43 che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l’articolo 17 comma 3;
- VISTO il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «*Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato*» e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTO il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «*Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*» ed in particolare l’articolo 61;
- VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «*Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*» anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;
- VISTA legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;
- VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, concernente il “*Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2009, n. 208, concernente il “*Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2009, n. 209, concernente il “*Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- VISTO il decreto dell’Avvocato generale dello Stato 28 ottobre 2014, recante “*Criteri di determinazione del rendimento individuale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2023, n. 210 concernente «*Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato*»;

DATO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2009, n. 200 è stato istituito il fondo perequativo del personale amministrativo e individuati i criteri di riparto delle risorse tra il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante «*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*»;

CONSIDERATO che nel predetto decreto si stabiliva di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilità della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttività del personale medesimo;

DATO ATTO che l'Avvocatura dello Stato è stata interessata da un lungo processo di riorganizzazione della struttura amministrativa mediante l'inserimento delle figure dirigenziali nel 2023 e l'adozione di un nuovo regolamento di cui al dPCM n. 210 del 2023 con il quale è stato individuato ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 l'Organismo indipendente di valutazione;

CONSIDERATO, quindi, che con il completamento del processo di riorganizzazione di cui al sopracitato dPCM con decreto dell'Avvocato Generale n. 6 del 2025 è stato adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente e non dirigente dell'Avvocatura dello Stato;

RITENUTO, quindi, necessario alla luce del sistema di misurazione adottato individuare criteri legati alla *performance* ai fini della ripartizione delle risorse del citato fondo perequativo tra tutto il personale amministrativo;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo dirigente e non dirigente;

UDITO il parere del Consiglio di Stato

Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato

Adotta il seguente regolamento:

Decreta:

Articolo 1

Destinazione risorse

1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluisce una quota pari alla percentuale del 12,50% delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nell'ambito delle spese forfettarie di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

Criteri di riparto delle risorse

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra il personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.
2. La ripartizione delle somme in ogni quadrimestre avviene sia su base nazionale tra le sedi che su base territoriale all'interno della singola sede.
3. Su base nazionale il 50% è ripartito tra le sedi in relazione all'importo riscosso e relativo alla quota del personale amministrativo degli onorari ed il restante 50% nel seguente modo:
 - 25% in proporzione alla *performance* tra le sedi dell'anno di riferimento;
 - 25% in proporzione allo stipendio in godimento (tabellare, differenziale ove presente) tra tutto il personale amministrativo;
4. Su base territoriale la somma spettante alla sede è ripartita tra il personale in servizio nel seguente modo:
 - 50% in proporzione allo stipendio annuo in godimento dei dipendenti della sede;
 - 50% in proporzione al punteggio di valutazione della *performance* individuale secondo la seguente griglia:

- Punteggi	- Percentuale corrisposta
- Da 95 sino a 100 punti	- 100%
- Da 90 sino a 94 punti	- 90%
- Da 80 sino a 89 punti	- 80%
- Da 70 sino a 79 punti	- 70%
- Da 51 sino a 69 punti	- 50%
- Fino a 50 punti	- 0

5. Per i dirigenti di livello non generale la ripartizione avviene per il 50% considerando quale stipendio di riferimento il 10% in più di quello spettante al funzionario apicale e il restante 50% in proporzione al punteggio di valutazione della performance secondo la griglia di cui al precedente comma 4.
6. Per i dirigenti di livello generale la ripartizione avviene per il 50% considerando quale stipendio di riferimento il 15% in più di quello spettante al funzionario apicale e il restante 50% in proporzione al punteggio di valutazione della performance secondo la griglia di cui al precedente comma 4.
7. Nel caso in cui nell'anno di riferimento non sia intervenuta la valutazione del personale ai fini dell'erogazione delle risorse si tiene conto delle valutazioni conseguite nell'annualità precedente utile.
8. Nel caso di cui al comma 7, qualora l'interessato sia un nuovo assunto e non sia intervenuta la valutazione, si considera il punteggio conseguito da quest'ultimo in altre amministrazioni o in assenza di valutazione è assegnata la sola parte relativa alla retribuzione tabellare.
9. Nel caso di nuova qualifica o di aumento dello stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo stipendio è considerato tenendo conto della data di registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3 *Criteri di partecipazione*

1. Partecipano al riparto delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto il personale amministrativo, appartenente ai ruoli dell'Avvocatura e quello di altre Amministrazioni che prestino servizio presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
2. Il personale che entra a far parte dell'Avvocatura dello Stato nel corso del quadrimestre partecipa al riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di immissione in servizio.
3. Nel caso di morte del dipendente, la quota di risorse allo stesso spettante, sino al giorno del decesso, è corrisposta agli eredi previa acquisizione della relativa documentazione.
4. Nel caso di trasferimento da una sede ad altra dell'Avvocatura, l'interessato partecipa al riparto del quadrimestre delle sedi interessate per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascuna sede.
5. Nel caso di cessazione dal servizio per dimissioni, trasferimento ad altra amministrazione, revoca o cessazione comando o distacco o per collocamento a riposo la partecipazione al riparto è limitata al periodo di permanenza in servizio presso gli uffici dell'Avvocatura.

Articolo 4 *Esclusione dal diritto al riparto*

1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente, quali il rimprovero e/o multa.
2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si applica al quadrimestre nel quale la condotta è tenuta e si estende anche a quello successivo.
3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale è stata tenuta la condotta sanzionata.
4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo:
 - a) coloro che siano stati assenti dal servizio, con esclusione dell'assenza per ferie, congedo obbligatorio per maternità e paternità, assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita;
 - b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa;
 - c) coloro che non abbiano superato, con esito positivo, il periodo di prova;
 - d) coloro che - a qualunque titolo - abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a quattro mesi.

Articolo 5 *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicate dal 1° quadrimestre dell'anno successivo a quello di adozione del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2009, n. 200 e le successive modifiche e integrazioni.
1. Ai quadrimestri antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora liquidati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al dPCM n. 200 del 2009.

BOZZA